3988/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Riconoscimento dello status di rifugiato- Straniero istante - Indicazione della dimora in Italia - Mancanza - Conseguenze.

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Ud. 18/01/2016 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Cron. 3988

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- intimato -

avverso la sentenza n. 68/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Luigi Migliaccio difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 15 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'appello proposto dalla signora contro l'ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego - da parte della Commissione amministrativa territoriale - di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 25 del 2008, dalla menzionata signora in ragione del dimostrato disinteresse alla pronuncia testimoniato dalla sua assenza sia nel processo di primo grado che in quello di appello, non bastando la sottoscrizione del mandato al proprio difensore.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la predetta signora con atto notificato il 15 luglio 2015, sulla base di tre motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 2, lett. g), 3, commi 3, lett. a), b) e c), 4, 5, 6, co. 2, e 14, lett. b) e c) D. Lgs. n. 251 del 2007; 8, comma 3, e 35 D. Lgs. n. 25 del 2008; 5, co. 6, D. Lgs. n. 286/2007; 19 D. Lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c.; 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria; in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.).

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, sulla base del principio affermato da questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza 21667 del 2013) e secondo cui: *In tema di protezione internazionale, l'espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale*

lo straniero sia stato condannato (nella specie, associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen.), sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato, con riferimento al secondo mezzo.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche da nessuna delle parti costituite;

che esso va accolto in applicazione del principio di diritto sopra enunciato;

che, di conseguenza, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2016, dai magistrati sopra indicati.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 29 FEB. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI